

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLI, SGARBI, MONTICONE, SBARBATI,
APREA, PITZALIS, STORACE, LANDOLFI, ARDICA**

Nuove norme per l'erogazione
di contributi statali ad enti culturali

Presentata il 13 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1980, n. 123, recante « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali », che pure ha costituito un importante tentativo di razionalizzazione dei finanziamenti statali alle attività svolte dagli istituti culturali, non appare più rispondente agli scopi per cui era nata. Essa è stata sottoposta a numerose critiche emerse soprattutto dai pareri che le Commissioni parlamentari competenti per materia sono state chiamate ad esprimere sulle proposte ministeriali di ripartizione triennale di detti finanziamenti. È quindi essenziale apportare modifiche sostanziali al testo originario della legge, seguendo strettamente le indicazioni e le proposte di modifica emerse dal dibattito parlamentare sulla tabella 1993-1995 che, nell'XI legislatura, avevano trovato corpo in un

disegno di legge di riforma e negli emendamenti ad esso presentati, esaminati dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e che, nella presente proposta di legge, sono organicamente riproposti.

Nel corso degli anni è apparso sempre più evidente che il nostro Paese è ricco di istituzioni culturali di dimensioni molto diverse che rappresentano un elemento di estrema importanza per la vita culturale dei cittadini che esse concorrono, in differente modo, ad arricchire. Una legge che non tenga conto dei livelli diversi e delle diverse realtà degli istituti culturali si muove inevitabilmente nella direzione dei finanziamenti a pioggia. D'altra parte, non è neanche possibile privare di un contributo giovani realtà che potranno in un futuro svilupparsi in modo interessante e

utile per tutti. Per questo, nel proporre le necessarie modifiche alla legge n. 123 del 1980, si è pensato di operare una netta *distinzione tra istituzioni consolidate, con una lunga attività alle spalle, ed istituzioni più giovani, che hanno, al momento in cui viene elaborata la tabella, minori esigenze.* Dopo un decennio di applicazione della legge, si ritiene quindi indispensabile che, per la formulazione della tabella relativa agli istituti culturali ammessi a contributo, siano fissati criteri di selezione più trasparenti, attraverso requisiti specifici e rigorosi, anche in attuazione delle normative più recenti riguardanti il procedimento amministrativo; requisiti quali, ad esempio, il possesso di patrimoni librari, archivistici o di altri beni di valore culturale come musei, sedi storiche, eccetera: la disponibilità di una serie di idonee attrezzature; la promozione di attività di ricerca e di studio e l'offerta di servizi.

Dunque, l'individuazione di criteri più certi che permettano una più rigorosa verifica del valore e della dimensione delle attività delle istituzioni che chiedono di ricevere i contributi appare, ai proponenti della presente proposta di legge, obiettivo di primaria importanza che il Parlamento deve affrontare ed approvare con la massima urgenza prima che venga rinnovata (con i precedenti criteri) la tabella vigente.

È certo che con siffatti presupposti sarà inevitabile il ridimensionamento quantitativo degli istituti in tabella, ma ad esso corrisponderà una distribuzione delle risorse più consona alle loro attività. Se la tabella deve essere riservata ad alcune grandi istituzioni occorre, di necessità, che sia altresì rivista la distribuzione delle risorse tra il capitolo 1605 ed il capitolo 1606 dello stato di previsione del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali. Si ritiene, pertanto, opportuno mantenere l'impianto che prevede la suddivisione in due capitoli delle risorse da assegnare, ma lo si rende più rigoroso.

Infine, per consentire agli istituti la possibilità di sfruttare al massimo le risorse grazie all'attuazione di programmi a lunga scadenza, si ritiene necessario che il finanziamento continui ad essere erogato su base triennale.

Tutto ciò con l'auspicio che l'attività svolta dagli istituti culturali di rilevanza nazionale trovi il dovuto riconoscimento per potersi configurare come elemento cardine di una società che sempre più si internazionalizza.

E, difendendo gli istituti culturali, noi difendiamo una parte importante della cultura italiana, di quella che non può essere riassunta nelle università anche se da queste non può essere scissa, e che deve continuare a svolgere un ruolo attivo di proiezione e di sviluppo della ricerca.

Entrando nel merito dell'articolato della presente proposta di legge, l'articolo 1 mantiene la struttura e la procedura della legge n. 123 del 1980 che prevede l'emanazione, da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, della tabella triennale degli istituti culturali ammessi al contributo statale, sulla quale le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia esprimono il loro parere senza proporre emendamenti.

Al fine di rendere chiare e trasparenti le scelte operate dal Governo, in piena attuazione dei rigorosi criteri fissati all'articolo 2, con riferimento alle inclusioni ed alle esclusioni delle istituzioni culturali nella tabella ed, altresì, per rendere più proficuo il ruolo di indirizzo e di controllo da parte del Parlamento, è previsto l'obbligo di trasmissione, unitamente alla tabella, di uno schema uniforme in cui siano riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività dei singoli istituti, che mettano in grado i membri delle Commissioni parlamentari di esprimere un parere motivato sulla base di una analisi comparata e di informazioni omogenee ed oggettive.

L'articolo 2 della presente proposta di legge rappresenta sicuramente un punto fermo nel superamento del precedente meccanismo di selezione degli istituti culturali inseriti in tabella, fondato su criteri che rimanevano troppo generici. Preliminarmente sono indicati gli istituti fondati con legge dello Stato; si ritiene, infatti, che lo Stato stesso debba farsi carico del loro funzionamento, anche in considerazione dei vincoli cui sono sottoposti dalla stessa

legge istitutiva. Il resto dell'articolo è finalizzato ad una forte selettività nell'individuazione degli enti meritevoli di sostegno pubblico e tende ad eliminare la polverizzazione delle risorse per valorizzare, attraverso l'erogazione di somme congrue, istituzioni culturali di notevole prestigio, che svolgono attività e servizi di rilevante interesse per la promozione dei beni culturali e della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale. In tal senso, ridefinisce i criteri, di rigorosa selezione, per l'iscrizione nella tabella delle istituzioni culturali di rilevanza nazionale. Tale nuova individuazione dei criteri tiene conto, recependole, di tutte le valutazioni ed i suggerimenti avanzati, nel febbraio 1993, dalle Commissioni VII della Camera e del Senato in sede di espressione del parere sullo schema di tabella per il triennio 1993-1995, nonché dei pareri espressi da esperti e delle critiche più volte apparse sugli organi di informazione.

Le molteplici condizioni previste per l'inserimento nella tabella mirano ad indicare criteri oggettivi di valutazione e, nello stesso tempo, a garantire una continuità di funzionamento a quegli istituti che occupano un posto di rilievo nel panorama culturale italiano.

In sintesi, gli elementi di valutazione riguardano la forma giuridica, l'assenza del fine di lucro, l'apporto dato, nel tempo, all'ampliamento delle conoscenze culturali e scientifiche realizzato attraverso una consolidata attività di ricerca, il possesso e la pubblica fruibilità in forma continuativa di importanti patrimoni documentari adeguatamente catalogati ed aggiornati, l'offerta di servizi, l'impiego e lo sviluppo di particolari applicazioni informatiche finalizzate alla costituzione di basi di dati, l'organizzazione di manifestazioni di valore scientifico e culturale, lo svolgimento di attività editoriali o comunque di promozione di pubblicazioni, lo svolgimento della propria attività sulla base di un programma almeno triennale, la presentazione annuale dei conti consuntivi approvati dagli organi statuari competenti, la documentazione dell'attività svolta nel triennio precedente e la presentazione del

programma di attività del triennio successivo, nonché la disponibilità di una sede adeguata e delle idonee attrezzature.

All'articolo 3 sono individuati gli ulteriori requisiti cui si dovrà far riferimento nella determinazione del contributo agli istituti. Essi rispondono a criteri che tengano conto dell'entità degli oneri sostenuti dagli istituti per la gestione e l'incremento dei patrimoni documentari (con conseguente erogazione di servizi al pubblico), per l'organizzazione delle attività di ricerca, di formazione ed editoriali, nonché per l'eventuale adesione al Servizio bibliotecario nazionale o per la conservazione e l'arricchimento di consistenti patrimoni dichiarati di notevole interesse storico od artistico ai sensi delle leggi vigenti. Un numero di volumi molto consistente posseduto da una biblioteca, il suo collegamento con la rete informatica nazionale oppure una impegnativa attività di ricerca portata avanti per anni, comportano, come ovvio, alti costi di cui si deve tener conto.

L'articolo 4 è volto a valorizzare l'attività degli istituti nel campo della ricerca culturale e scientifica, in modo da costituire un utile incentivo ad una collaborazione non più casuale ed, anzi, da più parti auspicata tra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. È noto, infatti, che gli istituti più consolidati, intorno al nucleo del patrimonio documentario posseduto, spesso di grande valore, hanno sviluppato da anni attività di ricerca nei settori di loro specializzazione, anche in collaborazione con istituzioni estere, conseguendo risultati fortemente innovativi. Una qualche forma di collegamento e raccordo istituzionale con il mondo dell'università, attraverso intese da stabilirsi fra i due citati Ministeri, consentirebbe una più ampia diffusione e, quindi, fruizione dei risultati ottenuti dagli istituti nei vari campi di ricerca.

L'articolo 5 prevede che gli istituti ammessi al contributo siano sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti. Per questo, hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno,

all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti, una documentata relazione sull'attività annuale svolta e sul programma annuale che intendono realizzare nonché le delibere, i documenti o gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.

All'articolo 6 è previsto che il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto motivato, possa sospendere l'erogazione annuale del contributo in caso di non comprovata attività dell'ente o di svolgimento di attività non conforme ai fini istituzionali. Qualora tale sospensione venga protratta per sistematica inattività, l'ente viene escluso dalla tabella.

Nell'articolo 7 sono mantenute le disposizioni dei commi terzo e sesto dell'articolo 1 della legge n. 123 del 1980 che vietano le contribuzioni a quelle istituzioni culturali e di ricerca che operino sotto la stretta vigilanza di Ministeri diversi dal Ministero per i beni culturali e ambientali, pur consentendo la possibilità di accedere a contributi erogati per compiti e attività rientranti nelle specifiche attribuzioni di altri Ministeri; è, infine, aggiunta la disposizione che il contributo statale debba essere in ogni caso aggiuntivo rispetto a fonti di finanziamento di altra provenienza. Ciò esige che gli istituti inseriti in tabella abbiano un minimo di autonomia finanziaria (che può essere anche data dalla proprietà della sede) e non dipendano interamente dal contributo statale, a meno che non si tratti di istituzioni create con legge particolare dello Stato. Tale disposizione è conforme alle espresse indicazioni delle Commissioni VII della Camera e del Senato e vuole, da una parte, evitare che tutto il peso del finanziamento di un istituto ricada sullo Stato e, dall'altra, spingere le istituzioni culturali ad avere un atteggiamento più dinamico per quanto riguarda le possibilità di reperire finanziamenti.

L'articolo 8 mantiene la disposizione del settimo comma dell'articolo 3 della legge n. 123 del 1980 che prevede la possibilità da parte del Ministro per i beni

culturali e ambientali di erogare contributi straordinari per iniziative di particolare interesse artistico e culturale o di particolare valore scientifico.

L'articolo 9, contiene le disposizioni relative ai contributi annuali, di cui al capitolo 1606, che il Ministero per i beni culturali e ambientali può erogare alle istituzioni culturali che non possiedono i requisiti per l'iscrizione nella tabella. Le condizioni ed i requisiti di ammissibilità richiesti, pur con i dovuti temperamenti, ricalcano le disposizioni dettate all'articolo 2 della presente proposta di legge e quelle al riguardo previste nella legge n. 123 del 1980.

L'articolo 10 prevede che la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, di prossima scadenza, sia revisionata con le modalità di cui alla presente proposta di legge ed individua nei capitoli di bilancio 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, il cui ammontare viene determinato in sede di legge finanziaria e di bilancio, la copertura degli oneri relativi, rispettivamente, all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 e di cui agli articoli 7 e 9 della presente proposta di legge.

L'articolo 11 contiene una norma transitoria volta a concedere agli istituti non in possesso della personalità giuridica, alla data di entrata in vigore della legge, un termine di diciotto mesi per l'acquisizione di tale requisito. Il requisito del possesso del riconoscimento della personalità giuridica è auspicato nei pareri parlamentari espressi nel febbraio 1993 e precedentemente ricordati, sia per la selezione che questa esigenza opera a monte, sia per la vigilanza più qualificata che implica da parte dell'amministrazione.

Infine, l'articolo 12 dispone l'abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, ad eccezione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, in quanto riguardanti la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali ed il comitato di settore per gli istituti culturali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in una tabella emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del competente comitato di settore. Tale tabella è revisionata ogni tre anni, con la medesima procedura.

2. La tabella è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, sulla base di uno schema uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività degli enti culturali di cui al comma 1, precisando quali siano di nuova istituzione e quali, avendo in precedenza fruito del contributo, siano stati esclusi dalla tabella.

ART. 2.

1. Le istituzioni culturali, per essere iscritte nella tabella di cui all'articolo 1 devono essere state istituite con legge dello Stato e con compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure:

a) essere in possesso della personalità giuridica;

b) non avere fine di lucro;

c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca ed elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio e corsi;

d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, cinematografico, audiovisivo o museale adeguatamente ca-

talogato, aggiornato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;

e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca ed al patrimonio documentario;

f) sviluppare applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per la programmazione del Ministro per i beni culturali e ambientali e per la ricerca scientifica;

g) organizzare convegni, mostre ed altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituto;

h) svolgere attività sulla base di un programma almeno triennale;

i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;

l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente alla richiesta del contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;

m) presentare il programma di attività per il triennio successivo.

2. Gli enti culturali, inoltre, devono disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

3. Per la prima iscrizione nella tabella di cui all'articolo 1 è, altresì, richiesto che gli enti culturali siano costituiti da almeno cinque anni.

ART. 3.

1. Nella determinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, e, successivamente, quali condizioni di priorità nell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali deve tenere conto dei seguenti requisiti:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché di quello bibliografico, cinematografico, audiovisivo e museale;

c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale ed internazionale.

ART. 4.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, su proposta del comitato di settore per gli istituti culturali, quelle istituzioni iscritte nella tabella di cui all'articolo 1 che, oltre a provvedere a tutelare, ad aggiornare e valorizzare i patrimoni bibliografici, archivistici, cinematografici, audiovisivi o museali di particolare specialità, consistenza e rilievo, assicurano attività di ricerca e servizi di rilevante interesse per la programmazione nazionale dei beni culturali e della ricerca scientifica. A tal fine il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce le opportune intese con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con altre amministrazioni interessate.

ART. 5.

1. Gli enti culturali inseriti nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenuti a trasmettere annualmente, entro trenta giorni dalla relativa approvazione,

all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, la seguente documentazione:

a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le direttive ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

b) una relazione sull'attività svolta ed il programma che si intende svolgere;

c) le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.

ART. 6.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del finanziamento previsto nella tabella in caso di non comprovata attività dell'ente culturale. Qualora tale sospensione sia protratta per sistematica inattività, l'ente è escluso dalla tabella in sede di revisione della stessa.

ART. 7.

1. Non possono essere comprese nella tabella di cui all'articolo 1 quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Sono fatte salve le contribuzioni agli enti culturali compresi nella tabella per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, a meno che non si tratti di istituzioni per le quali la legge prevede un regime diverso.

ART. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari agli enti culturali inseriti nella tabella che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica.

ART. 9.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all'articolo 1, che:

a) svolgano la loro attività almeno da un triennio;

b) prestino servizio nel campo culturale;

c) promuovano e svolgano attività di organizzazione culturale ed editoriale di rilevanza scientifica;

d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

ART. 10.

1. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, 7 e 9 della presente legge, sono utilizzati, rispettivamente, gli stanziamenti di cui ai capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, il cui ammontare è annualmente determinato ai sensi della procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. La tabella degli enti culturali ammessi al contributo ordinario dello Stato vigente alla data di entrata in vigore della

presente legge è revisionata con le modalità di cui all'articolo 2, alla sua scadenza naturale.

ART. 11.

1. Agli enti culturali non ancora in possesso di personalità giuridica ma inseriti nella tabella di cui all'articolo 1 è concesso un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per acquisire tale requisito.

ART. 12.

1. La legge 2 aprile 1980, n. 123, è abrogata, ad eccezione degli articoli 4 e 5.